



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



## Avviso Fare Impresa in Sicilia – FAIn Sicilia

Approvato con D.D.G. 2615\_3S\_2023 del 30/11/2023

F.A.Q. (versione del 19.01.2024)

### Modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

#### **Quesito n. 1.**

La quota di cofinanziamento di cui all'art. 8.3 dell'Avviso dovrà essere comprovata dal soggetto richiedente all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?

#### **Risposta**

*Sì. Nel caso di soggetti richiedenti non ancora costituiti in forma d'impresa, la documentazione comprovante la disponibilità della quota di cofinanziamento potrà essere prodotta da ciascun soggetto coinvolto nella compagine sociale dell'impresa costituenda.*

#### **Quesito n. 2.**

Nel caso in cui il Sig. X risulti essere socio della Società Y e quest'ultima intendesse presentare una propria istanza di accesso alle agevolazioni a valere sull'Avviso FAIn, il Sig. X può presentare a sua volta un'autonoma istanza di accesso alle agevolazioni dello stesso avviso assieme ad altre persone fisiche che intendano costituirsi come impresa nell'eventualità di accoglimento della medesima istanza?

#### **Risposta**

*No. Uno stesso soggetto richiedente non può presentare più di una sola domanda di accesso alle agevolazioni. La stessa limitazione sussiste anche in capo ai singoli soci del soggetto richiedente.*

#### **Quesito n. 3.**

Dove posso reperire le versioni editabili dei vari formulari di cui è prevista la compilazione ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni?

#### **Risposta**

*La versione editabile della modulistica sarà disponibile in compilazione a partire dal 16.01.2024. Per la compilazione della stessa, i soggetti interessati dovranno avvalersi delle apposite funzionalità della piattaforma resa disponibile da IRFIS all'indirizzo <https://incentivisicilia.irfis.it>.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

**Quesito n. 4.**

Possono accedere alla misura di agevolazioni di cui all'Avviso "FAIn" i soggetti proponenti che alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non dispongano ancora della disponibilità effettiva di una sede fisica dove realizzare il programma di investimenti?

**Risposta**

*Sì, a condizione che il soggetto proponente individui, già in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, l'immobile nel quale intenda realizzare gli investimenti con il sostegno pubblico ed accluda alla stessa domanda di accesso alle agevolazioni un'apposita dichiarazione resa dal titolare del diritto di utilizzo dello stesso da cui si evinca la disponibilità a concederlo in uso al soggetto richiedente per un periodo almeno pari alla durata del periodo di realizzazione del programma di investimenti maggiorato di ulteriori tre anni dalla data di presunto completamento dello stesso. Il soggetto richiedente le agevolazioni dovrà in ogni caso produrre evidenza del titolo di disponibilità effettivo dell'immobile debitamente registrato non oltre 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni.*

*Si precisa che l'immobile presso il quale si intende realizzare il programma di investimenti dovrà risultare idoneo allo svolgimento dell'attività economica che si intende svolgere/avviare.*

*Si ricorda, altresì, che il contratto di comodato d'uso non è ritenuto ammissibile quale valido titolo di disponibilità dell'immobile.*

**Quesito n. 5.**

Ai fini del rispetto della disciplina del cumulo degli aiuti in "de minimis", il tetto massimo di agevolazioni concedibili è da ritenersi quello fissato dal Reg. UE n. 1407/2013 (max 200.000€ nel triennio per impresa unica) o quello ampliato introdotto dal Reg. UE n. 2023/2831 (max 300.000€ nel triennio per impresa unica)?

**Risposta**

*Fermo restando il massimale di agevolazione concedibile a ciascun soggetto beneficiario definito all'interno dell'Avviso in € 200.000,00, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del massimale di cumulo per impresa unica previsto dal regime de-minimis, a partire dal 01 gennaio 2024 sarà presa a riferimento la nuova soglia massima di € 300.000,00 prevista dal Reg. UE n. 2023/2831.*

*Alla stessa verifica si procederà mediante acquisizione di idonea interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti.*

**Quesito n. 6.**

È possibile partecipare all'Avviso con più programmi di spesa (presentati da parte di più imprese con progetti distinti tra loro) a valere sul medesimo immobile?

**Risposta**

*No, a meno che sia possibile definire una segregazione fisica/temporale degli spazi utilizzati per la realizzazione di ciascun programma di spesa e per le attività da svolgere. Gli stessi spazi dovranno disporre di contratti di utenza (es. elettricità, ecc.) del tutto indipendenti.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

**Quesito n. 7.**

L'impresa X svolge attività turistico-ricettiva e intende integrare la propria gamma di servizi offrendo ai propri ospiti la possibilità di fare escursioni in barca. In tale evenienza è ammissibile alle agevolazioni il costo relativo all'acquisizione di un'imbarcazione o di un natante?

**Risposta**

*L'integrazione e la qualificazione dei servizi offerti all'utenza rientrano tra le finalità dell'Avviso FAInSicilia, tuttavia, nel caso in specie, l'acquisizione di imbarcazioni e/o di natanti da concedere in locazione e/o noleggio ai propri clienti costituisce un'attività economica a sé stante che, nel rispetto delle norme di cui al codice della navigazione, può essere svolta soltanto dai soggetti muniti di idonee qualificazioni e titoli, e comunque mediante attivazione di un apposito codice di attività economica pertinente.*

*Ove tali requisiti dovessero sussistere, il soggetto richiedente dovrà documentare altresì il possesso di un idoneo titolo di disponibilità dello spazio fisico (ormeggio) presso il quale l'imbarcazione e/o il natante sarà messo a dimora e esercizio.*

**Quesito n. 8.**

Ai fini dell'ammissibilità delle spese al sostegno finanziario pubblico dell'Avviso "FAIn" sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto beneficiario delle agevolazioni a fronte di attività svolte in economia mediante commessa interna?

**Risposta**

No. In conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 5 dell'Avviso "i beni e/o i servizi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con il soggetto beneficiario acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra l'impresa beneficiaria e imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione o successivamente ad essa si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero controllate e collegate, o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti, nonché - in caso di Rete o Consorzio di Imprese - i beni non possono essere oggetto di compravendita tra le imprese che costituiscono la Rete e/o Consorzio"; per quanto riportato, i costi sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione di attività e/o interventi in economia mediante commessa interna non sono ammissibili.

**Quesito n. 9.**

Ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato di cui all'art. 11.11 dell'Avviso, nel "costo totale lordo del programma di investimento" posto a denominatore del rapporto richiamato nel medesimo articolo, deve essere considerata anche l'IVA associata agli interventi di cui si prevede la realizzazione nel programma di spesa?

**Risposta**

*In conformità con la definizione riportata nell'art. 4.1.c) dell'Avviso, il "cofinanziamento privato" costituisce "la quota di risorse finanziarie apportata dal soggetto richiedente a copertura, unitamente alle agevolazioni pubbliche del presente Avviso, dell'intero costo del programma di spesa ammissibile associato alla realizzazione del progetto imprenditoriale. Rientra nella suddetta definizione anche l'eventuale apporto di risorse finanziarie derivante da indebitamento bancario del soggetto richiedente le agevolazioni non assistito da alcuna garanzia pubblica. Non rientrano nella predetta definizione gli apporti derivanti dalla valorizzazione di ogni eventuale asset e/o fattore produttivo impiegato per la realizzazione del progetto imprenditoriale".*

*Per quanto sopra, l'IVA concorre alla determinazione del "costo totale lordo del programma di investimento" solo laddove la stessa imposta costituisca un costo per il soggetto richiedente, in quanto non recuperabile in ragione del regime fiscale di appartenenza.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**Quesito n. 10.**

L'impresa X costituita nel 2009 intende attivare una nuova unità produttiva con annesso nuovo codice di attività economica diverso rispetto a quello già esercito.

L'attivazione di una nuova unità produttiva come sopra descritta abilita l'impresa X a presentare validamente istanza a valere sull'Avviso FAIn?

**Risposta**

*No. Le disposizioni di cui all'art. 5.1 dell'Avviso prescrivono – quali requisiti di ammissibilità soggettiva – che le imprese richiedenti debbano risultare iscritte come attive presso il Registro imprese da non più di 36 mesi a far data dalla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.*

**Quesito n. 11.**

L'impresa Y intende acquistare con l'assistenza finanziaria dell'Avviso FAIn un nuovo automezzo per l'esercizio della propria attività economica. Preso atto che l'automezzo oggetto di acquisizione è identificato in uno specifico modello prodotto e commercializzato da una determinata casa automobilistica, ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è comunque necessario produrre 3 preventivi per lo stesso bene, atteso che il prezzo è definito dalla casa madre?

**Risposta**

*Benché l'impresa richiedente intenda acquistare uno specifico modello di automezzo, ai fini della partecipazione all'Avviso FAIn è comunque richiesta la presentazione di almeno 3 preventivi per lo stesso bene che si intende acquisire, ciò al fine di consentire di esperire un idoneo giudizio di congruità sul costo dello stesso bene.*

*Con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di quesito, i preventivi richiesti dovranno riferirsi a modelli di automezzi tra loro assimilabili (per caratteristiche, tipologia di allestimento e fascia di prezzo) forniti da differenti case automobilistiche e/o concessionari.*

**Quesito n. 12.**

È possibile presentare istanza per la realizzazione e la gestione di un canile che offra servizi sia agli enti locali per il contrasto al fenomeno del randagismo, sia ai privati per l'offerta di servizi di pensione e toeletta per cani?

**Risposta**

*Il codice di attività economica assimilabile all'attività d'impresa oggetto del quesito sembra potersi ricondurre al 96.09.04 – "Servizi di cura degli animali da compagnia" della classificazione ATECO 2007. Esso comprende anche attività di: servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, toelettatura, addestramento, custodia.*

*Lo stesso codice non rientra in alcuno dei settori economici non ammissibili alle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn (cfr. Allegato 1 allo stesso Avviso), pertanto, la stessa attività economica deve intendersi come eleggibile alle agevolazioni di cui al medesimo Avviso pubblico, laddove essa venga svolta a carattere di attività imprenditoriale.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



**Quesito n. 13.**

È possibile presentare istanza per la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo destinato alla pratica del calcio?

**Risposta**

*Si. L'attività economica avente ad oggetto la gestione degli impianti sportivi non rientra in alcuno dei settori economici esclusi dalle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn (cfr. Allegato 1). Anche in questo caso, come per il quesito precedente, l'attività economica deve essere svolta con carattere imprenditoriale, pertanto il soggetto richiedente dovrà risultare un operatore economico già iscritto o che dovrà iscriversi al Registro delle imprese come prescritto dall'art. 5 dell'Avviso.*

**Quesito n. 14.**

È possibile partecipare validamente all'Avviso costituendo una nuova attività economica in campo ottico è possibile utilizzare la licenza contingentata subentrando a quella di un altro operatore economico in procinto di cessare la propria attività?

In dettaglio, si prevede di presentare un progetto che considera la costituzione di una nuova società (dotata dei requisiti previsti dal Bando), la cui ubicazione sarà nella stessa struttura di ottica che è in procinto di chiudere quindi già autorizzata dallo Stato mediante concessione di licenza contingentata.

Per cui, si chiede nel modello di *business plan* da presentare all'interno dell'allegato 4 - "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa" se è possibile indicare che per l'esercizio della futura attività si acquisirà la licenza della precedente attività (allegando anche un documento che attesti con certezza l'accordo raggiunto tra il precedente possessore e la società richiedente), senza che questa venga considerata come continuazione di una precedente attività essendo entità differenti e la società che verrà a costituirsi sarà composta da soggetti differenti.

**Risposta**

*Si. Il subentro in altra attività economica esercitata da altro operatore economico non è escluso dalla possibilità di accedere alle agevolazioni di cui all'Avviso FAIn. Si rappresenta, in ogni caso, che non costituiscono spese ammissibili gli eventuali costi connessi con il subentro in altro titolo autorizzativo che abilita a svolgere l'attività economica, né alcun altro costo connesso con l'acquisizione di beni e/o che afferiscono al complesso aziendale esercitato dall'operatore economico oggetto di subentro.*

**Quesito n. 15.**

Per il Bando in oggetto, la graduatoria potenziale è tarata sul decremento del Fondo perduto dal 90%. Tuttavia non comprendo se vi sia un limite massimo di decremento del fondo perduto. Ad esempio:  
- fatto 100 il progetto, anziché richiedere Fondo perduto del 90%, potrei teoricamente chiedere Fondo perduto del 10% al fine di migliorare la mia graduatoria?

**Risposta**

*Si conferma, ai sensi delle previsioni dell'Avviso "FAInSicilia", l'ipotesi di riduzione, senza limiti, del contributo pubblico nei termini esemplificati nel quesito, che equivale ad un incremento, complementare, del cofinanziamento privato (nell'ipotesi citata le risorse proprie saranno pari al 90%). Resta inteso che la disponibilità delle proprie risorse finanziarie dovrà essere dimostrata con le modalità previste dall'Avviso.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**Quesito n. 16.**

All'art. 5 – soggetti ammissibili, comma B. il bando indica come soggetti ammissibili alle agevolazioni le MPI che abbiano il requisito di essere iscritte presso il Registro delle imprese e risultare attive da non più di 36 mesi.

Una società iscritta da più di 36 mesi al Registro delle imprese che invece è attiva da meno di 36 mesi, è soggetto ammissibile alle agevolazioni?

**Risposta**

*No. Le imprese costituite ed iscritte al Registro imprese da più di 36 mesi non sono eleggibili all'Avviso. In ogni caso lo stato di impresa attiva può essere di durata anche inferiore ai 36 mesi.*

**Quesito n. 17.**

All'art. 7 – Spese ammissibili, punto 7.1 comma d) il bando indica come categoria di spesa ammissibile alle agevolazioni quella relativa agli *oneri professionali ascrivibili a professioni regolamentate, entro il limite massimo del 7% del totale dei costi ammissibili per il programma di spesa.*

*Rientrano nella definizione di oneri professionali tutti i servizi relativi a [...], studi di fattibilità [...].*

Relativamente alla redazione dello studio di fattibilità che dovrà essere redatto, i cui contenuti coincideranno con i contenuti utilizzati per la compilazione dell'allegato 3a o 3b – Modello di domanda del bando, e che prevede professionisti differenti da quelli impiegati per la redazione del computo metrico relativo ad eventuali opere edili, sono necessari tre preventivi di tre fornitori di servizi oppure è possibile presentarne uno solo il cui importo sia determinato dalle tariffe professionali di riferimento?

**Risposta**

*Si premette che i costi eventualmente sostenuti dai soggetti richiedenti prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni non sono ammissibili e che, qualora gli stessi dovessero comportare l'avvio/decorrenza del programma di investimenti, essi possono comportare l'integrale inammissibilità del programma di spesa.*

*Ciò premesso, gli studi di fattibilità cui fa riferimento l'art. 7 dell'Avviso non hanno ad oggetto la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni (Allegati 3a e 3b dell'Avviso), essi si riferiscono piuttosto a valutazioni di fattibilità connesse con l'attuazione di specifici interventi previsti nel programma di spesa (es. valutazioni tecnico-economiche preventive in ordine alla fattibilità di un determinato intervento da realizzarsi nell'ambito del programma di spesa candidato alle agevolazioni). In ogni caso, al pari degli altri fornitori, anche per i suddetti servizi dovranno essere prodotti almeno 3 preventivi.*

**Quesito n. 18.**

All'art. 7 – Spese ammissibili, punto 7.2 comma b), il bando indica che dovranno essere prodotti per ciascun bene e/o servizio oggetto d'acquisto almeno tre preventivi qualificati ed omogenei.

Tuttavia, il bando non specifica quale sia il criterio di scelta tra tali preventivi cosicché quello scelto sarà infine imputato per la richiesta delle agevolazioni.

Tra i preventivi è da scegliersi quello economicamente più vantaggioso?

Nel caso in cui il preventivo di un bene prescelto sia superiore agli altri due perché:





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

1. tale bene è unico per specifiche tecniche (per esempio un apparecchio elettromedicale le cui caratteristiche specifiche rispondano perfettamente alle esigenze operative del soggetto richiedente);
2. e/o di qualità superiore (per esempio climatizzatori di qualità superiore a quelli offerti da fornitori standard);
3. e/o perché il bene prescelto è adeguato al target di mercato del soggetto richiedente (per esempio, arredi di lusso per strutture ricettive che si rivolgono a target di mercato alto ed esigente);

è possibile la scelta di un preventivo che NON sia quello economicamente più vantaggioso?

Se sì, come attestare in maniera legittima tale scelta?

**Risposta**

*Sì. La scelta di un preventivo più oneroso rispetto ad altri più economici acquisiti per una stessa tipologia di bene e/o servizio dovrà in ogni caso essere adeguatamente motivata ed argomentata dal soggetto richiedente le agevolazioni, onde poter giustificare la preferenza espressa ai fini della elaborazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni.*

**Quesito n. 19.**

All'art. 15 – Erogazione delle agevolazioni, punto 15.3, il bando prevede che ciascun SAL intermedio dovrà avere un valore unitario pari ad almeno il 20% del costo totale ammesso a finanziamento. Al successivo punto 15.4, il bando prevede un'anticipazione pari al 40% del totale delle agevolazioni di spettanza del soggetto beneficiario. L'ultimo capoverso di tale punto è il seguente: Ove prevista, l'anticipazione erogata a favore del soggetto beneficiario dovrà essere riassorbita proporzionalmente nei SAL successivi fino al completo esaurimento della stessa.

Si chiede di voler chiarire le modalità di recupero dell'anticipazione sui SAL successivi.

**Risposta**

*L'anticipazione di cui al punto 15.4 dovrà essere proporzionalmente recuperata su tutti i SAL successivi fino al completo riassorbimento della stessa.*

*A tal fine, per ogni SAL rendicontato pari almeno al 20% del costo totale ammesso alle agevolazioni, sarà proporzionalmente decurtata una quota pari al 40% del valore dello stesso SAL presentato fino al riassorbimento totale dell'anticipazione. Si riporta qui di seguito un esempio*

**Importo progetto 100.000,00 €**

**% contributo 75%**

**Totale contributo 75.000,00 €**

	Anticipazione	I SAL (40%)	II SAL (30%)	III SAL (20%)	SALDO (10%)
Anticipazione 40%	30.000,00 €				
Importo rendicontato		40.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
contributo dovuto		30.000,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
Recupero anticipazione 40%		12.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
Contributo erogato		18.000,00	13.500,00	9.000,00	4.500,00



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

Residuo anticipazione da recuperare		18.000,00	9.000,00	3.000,00	-	
-------------------------------------	--	-----------	----------	----------	---	--

**Quesito n. 20.**

All'art. 16 – Variazioni, punto 16.1 il bando indica che Non sono consentite variazioni relative alla localizzazione dell'unità produttiva ed all'attività imprenditoriale che comportino modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale ed al programma di spesa approvati e descritti nel disciplinare di finanziamento. Nel caso in cui si variasse la localizzazione dell'unità produttiva e ciò NON comportasse modifiche sostanziali al progetto imprenditoriale (ad esempio, il mercato di riferimento resta immutato), le opere edili previste progettualmente possono essere adattate alla nuova unità produttiva ed essere riconosciute come spesa progettuale legittima?

**Risposta**

*Si, a condizione che le spese per opere edili non siano state ancora sostenute. In proposito, si chiarisce che le eventuali spese sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di opere edili e/o altri interventi assimilabili su di un edificio diverso da quello in cui sarà svolta l'attività economica oggetto del progetto imprenditoriale agevolato non saranno considerate ammissibili. Laddove esse fossero state rendicontate e rimborsate prima della variazione di localizzazione dell'unità produttiva (fatta salva la preventiva approvazione del Dipartimento) saranno oggetto di recupero a valere sui successivi SAL o dovranno comunque essere restituite dal Beneficiario, secondo le modalità specificate nel relativo provvedimento, in quanto indebitamente percepite.*

**Quesito n. 21.**

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, l'Allegato 3.A – Modello per la domanda di accesso alle agevolazioni – dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal futuro rappresentante legale della costituenda, benché lo stesso non sia portatore dei requisiti soggettivi specifici di cui all'art. 5.1.A, oppure dal futuro socio di maggioranza persona fisica avente i requisiti specifici di cui all'art. 5.1.A e che deterrà più del 51% del capitale sociale?

**Risposta**

*Le disposizioni di cui all'art. 11.5 dell'Avviso stabiliscono che "le domande di accesso alle agevolazioni devono essere, a pena di irricevibilità, firmate digitalmente .... dal legale rappresentante della MPI o dalla persona fisica delegata dalla MPI costituenda" senza stabilire se quest'ultima debba necessariamente avere i requisiti dell'art. 5.1.A. Pertanto, ferma restando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi di cui all'art. 5 dell'Avviso, la domanda di accesso alle agevolazioni potrà essere presentata dal soggetto delegato dalla costituenda compagine sociale, anche laddove lo stesso delegato non disponesse dei requisiti di ammissibilità soggettiva.*

**Quesito n. 22.**

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, la futura società potrà prevedere la presenza di un socio persona giuridica, fermo restando il limite che tale soggetto non detenga più di un terzo del capitale sociale sottoscritto?

**Risposta**





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

*Si. In coerenza con quanto previsto dal punto 5.5 dell'Avviso, le MPI di cui al punto 5.1 (sia quelle costituite che già costituite) possono essere costituite anche da soci persone giuridiche a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria richiedente non sia superiore ad un terzo del capitale sociale sottoscritto.*

**Quesito n. 23.**

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, l'Allegato 5.A – DSAN requisiti soggettivi dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun componente della compagine sociale del costituendo soggetto richiedente, indipendentemente dalla presenza dei soli requisiti soggettivi specifici di cui all'art. 5.1.A, ma a valere anche sui requisiti di cui all'art. 5.2 dell'Avviso?

**Risposta**

*No. I requisiti di cui al punto 5.2 dell'Avviso includono condizioni specifiche che possono sussistere solo e soltanto a fronte di imprese già costituite (es. condizione di impresa in difficoltà e/o assenza di condizioni di colleganza o controllo). Viceversa, nel caso di costituendo soggetto richiedente, ciascun soggetto (futuro rappresentante, futuro socio) della costituenda MPI dovrà rendere le dichiarazioni specifiche richieste all'interno del modulo di domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'Allegato 5.A - DSAN, senza che lo stesso modulo debba essere sottoscritto dagli ulteriori componenti della costituenda compagine sociale, in considerazione che ciascuna DSAN è personale e sottoscritta dal singolo soggetto identificato mediante allegazione di proprio documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000. I medesimi soggetti, oltre alla DSAN dovranno compilare e sottoscrivere idonea delega/autorizzazione specifica al futuro legale rappresentante della costituenda MPI, legittimandolo alla trasmissione delle proprie DSAN ai fini della partecipazione all'Avviso*

*In definitiva il futuro legale rappresentante della costituenda MPI dovrà quindi accludere alla domanda di accesso alle agevolazioni, le DSAN dei singoli componenti della costituenda MPI con allegati documento di riconoscimento (compresa la propria) e la delega/autorizzazione di ciascun altro soggetto coinvolto nella costituenda compagine sociale.*

**Quesito n. 24.**

Nel caso di imprese da costituire ex art. 5.1.A dell'Avviso, la costituzione in forma d'impresa potrà avvenire subito dopo la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, quindi anche prima della data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni?

**Risposta**

*Si. In coerenza con le disposizioni di cui al punto 5.4 dell'Avviso "I soggetti di cui al punto 5.1.A possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni, purché si costituiscano in forma d'impresa entro sessanta giorni (centoventi in caso di residenza all'estero) dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni del presente Avviso, esclusivamente nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; società, ivi incluse quelle cooperative". La norma, pertanto, non esclude che il soggetto richiedente le agevolazioni possa costituirsi in forma di impresa anche prima della data di eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni.*

**Quesito n. 25.**



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Preso atto che il destinatario/beneficiario della lettera di attestazione prevista dall'Avviso è: a) impresa individuale; b) lavoratore autonomo; c) società; nell'allegato 8 "Attestazione bancaria" si fa riferimento, invece, soltanto a società già costituite e ai soci delle stesse, ai quali pertanto la lettera di attestazione deve essere rilasciata in via esclusiva.

Qualora il soggetto richiedente fosse, invece, rappresentato da una ditta individuale o da un lavoratore autonomo, per poter procedere con il rilascio della lettera di attestazione secondo l'allegato 8, occorrerebbe un vostro conforto che la dizione utilizzata deve intendersi omnicomprensiva dei destinatari dell'intervento e quindi sia possibile sostituire nell'intestazione "Spett.le Società", la dizione "Spett.le Ditta Individuale" o "Spett.le Nome lavoratore Autonomo".

In alternativa si potrebbe sostituire nell'allegato 8 il termine "società" con il termine "impresa" ed il riferimento a "socio/soci/titolare" in luogo di "socio/soci".

### **Risposta**

*Preliminarmente, occorre specificare che destinatari delle agevolazioni possono essere le imprese individuali o le società (ad esclusione dei liberi professionisti "lavoratori autonomi", non iscritti al registro delle imprese). In relazione a quanto richiesto, si precisa che la dizione "Spett.le Società" presente in allegato 8 è da intendersi meramente esemplificativa e che la stessa potrà essere liberamente sostituita nei termini indicati a seconda della fattispecie.*

*Resta ferma la necessità per l'istituto di credito di certificare la solvibilità del soggetto richiedente ai fini della valida presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. L'intestazione dell'allegato 8 è la seguente e si riferisce sia alla società che all'impresa individuale (o dei singoli futuri soci della costituenda):*

Spett.le società xxxx (soggetto richiedente persona giuridica già  
costituita)  
Oppure Spett. Sig.XXXX (socio/soci del soggetto richiedente)

### **Quesito n. 26.**

L'avviso non finanzia le spese per la realizzazione di nuove costruzioni (ma soltanto la ristrutturazione). Tale spesa (per la realizzazione ex novo dell'unità produttiva) può essere considerata nella domanda come importo di cofinanziamento del progetto?

### **Risposta**

*No. Il cofinanziamento privato è consentito solo ed esclusivamente nelle forme previste dall'Avviso (vedi risposta a quesito n. 9) e non può in nessun caso dipendere dalla valorizzazione di altri apporti in natura eseguiti dal soggetto beneficiario.*

### **Quesito n. 27.**

Il progetto X, ad oggi in fase di autorizzazione al Comune di Y, prevede la realizzazione di un centro Elio/talassoterapico stagionale e smontabile che funzionerà esclusivamente nel periodo giugno/settembre, quindi per un totale di 4 mesi annui. Le opere verranno completamente rimosse così come da parere espresso dalla soprintendenza della provincia di Z, per essere rimontate l'anno successivo nelle medesime date.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Il sottoscritto, quindi, richiede chiarimenti in merito al punto 7.1 lettera "A" terzo capoverso, ove viene riportato: *"Non sono ammessi alle agevolazioni gli interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici e/o cubature"*.

A tal proposito chiedo se a vostro avviso le strutture stagionali di facile ed obbligatoria rimozione, quali pergolati e chioschi in legno e/o baracche prefabbricate smontabili di facile rimozione, opere del tutto prive di fondazione, possano essere intesi come cubatura e/o nuovi edifici, o come lo scrivente ritiene essere assimilabili ad attrezzature aventi validità prettamente stagionale, che verranno rimosse alla fine del periodo di attività estiva.

In funzione di quanto sopra esposto chiedo se vi sia la possibilità di accedere alle agevolazioni in oggetto.

**Risposta**

*L'attività economica oggetto del quesito rientra tra quelle potenzialmente eleggibili alle agevolazioni dell'Avviso.*

*Il quesito posto, però, attiene prettamente ad aspetti di natura urbanistico-edilizia, che dovrà valutare il tecnico incaricato, dal momento che in relazione alla tipologia del manufatto, lo stesso può o meno essere assimilato ad un intervento c.d. di "edilizia libera".*

*Laddove essa fosse soggetta al rilascio di concessioni (es. concessioni demaniali marittime legate all'uso dell'arenile e/o dello specchio d'acqua antistante il centro elio/talassoterapico di cui si prevede l'attivazione), si precisa che il soggetto richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso del titolo di concessione la cui durata dovrà essere compatibile con le previsioni dell'Avviso.*

**Quesito n. 28.**

Tenuto conto dell'Allegato 1 "Elenco dei codici di attività economica (Ateco 2007) non ammissibili alle agevolazioni" e considerato quanto indicato all'articolo 6.3. dell'Avviso si chiede di chiarire se l'attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri (codice ATECO 50.10.00) rientri tra le attività ammissibili al bando.

**Risposta**

*Il codice ATECO in questione è da ritenersi escluso dalle agevolazioni dell'Avviso.*

**Quesito n. 29. (errata corrige)**

L'art. 7.1, punto d) dell'Avviso considera ammissibili esclusivamente le spese relative a professioni regolamentate. Si chiede, pertanto, se può essere considerato ammissibile un titolo di spesa emesso da una SRL per l'effettuazione di uno studio di fattibilità da parte di socio/amministratore unico Dottore Commercialista.

**Risposta**

*Si, se l'impresa ha per oggetto l'attività professionale dei dottori commercialisti.*

**Quesito n. 30.**

L'allegato 8 dell'Avviso "Format Lettera Bancaria" fa specifico riferimento ad un Istituto Bancario quale soggetto titolato per l'emissione della Lettera Bancaria a garanzia della capacità finanziaria del proponente.



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

L'art 8.3 dello stesso Avviso fa invece riferimento ad attestazioni bancarie o di Intermediari Finanziari. Si chiede pertanto se un Consorzio Fidi maggiore vigilato ex art. 107 TUB può rilasciare attestazione e/o lettera bancaria

**Risposta**

*Si, i Consorzi di garanzia fidi possono rilasciare l'attestazione di cui all'allegato 8 dell'Avviso.*

**Quesito n. 31.**

L'acquisto di una casa mobile per alloggi a turisti viene considerato come acquisto di impianto o acquisto immobile? La casa mobile è come un camper che può essere spostato di luogo in luogo.

L'acquisto di una casa galleggiante che può essere spostata da molo a molo in diversi luoghi?

**Risposta**

*Si rimanda alla risposta data al quesito n. 27.*

**Quesito n. 32.**

L'idea progettuale consiste nel rilevare uno studio di commercialisti obsoleto, attraverso la costituzione di una nuova società in cui verranno installati impianti e macchinari di ultima generazione. I soci saranno in parte delle dipendenti della vecchia società, per mantenere l'occupazione ed in parte nuove socie, alcune delle quali hanno partecipazioni in altre società. L'idea e la compagine sociale rientrano nella casistica finanziabile con il bando?

**Risposta**

*Si, a condizione che il soggetto richiedente presenti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso (ivi compresa evidentemente l'iscrizione al Registro delle imprese) e che siano rispettate le soglie dimensionali previste per il programma di spesa come riportate all'art. 6 dello stesso Avviso, tenuto conto delle specifiche limitazioni poste per le differenti tipologie di spesa di cui all'art. 7.*

**Quesito n. 33.**

Le MPI già costituite da meno di 36 mesi, nel caso in cui si abbia la presenza di una donna al 90% del capitale sociale e di un uomo che non ha i requisiti al 10%, può partecipare? O Necessita che la maggioranza sia anche numerica di persone in caso di società, oltre ad essere di quote? Per le cooperative è logico che la maggioranza sia anche numerica. Immaginiamo che essendo una srl chi detenga la maggioranza esercita anche il controllo e basterebbe, non essendoci la necessità di una maggioranza di "teste".

**Risposta**

*In coerenza con quanto previsto dall'art. 5.1 dell'Avviso, le MPI già costituite in forma di società, anche cooperativa, debbono avere una compagine sociale composta, in maggioranza, da persone fisiche aventi i requisiti di cui al punto 5.1.A dello stesso Avviso che detengano almeno il 51% del capitale sociale.*

*Nel caso in specie, il requisito di maggioranza numerica non risulta verificato, pertanto il soggetto richiedente risulta sprovvisto dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**Quesito n. 34.**

La lettera bancaria (Allegato 8) può essere emessa anche prima della presentazione o deve essere contestuale? Ad esempio, si può ricevere un mese prima?

**Risposta**

*Si, a condizione che la stessa lettera risulti intestata al soggetto richiedente le agevolazioni e che riporti un importo coerente con il cofinanziamento privato indicato all'interno della domanda di accesso alle agevolazioni.*

**Quesito n. 35.**

La lettera bancaria (Allegato 8) oltre alla parte di imponibile NON coperto dal finanziamento a fondo perduto, deve sempre includere anche la quota IVA (anche se non fosse finanziabile)?

**Risposta**

*Si. La lettera bancaria deve garantire la copertura della parte del costo complessivo dell'investimento non coperto da agevolazioni, ivi compresa l'IVA dovuta sugli acquisti di cui si prevede l'acquisizione nell'ambito del progetto di spesa candidato alle agevolazioni.*

**Quesito n. 36.**

Nel caso di un progetto che prevede l'acquisto di case su albero per turismo, già assemblate, senza opere murarie, occorre allegare una lettera di intenti sul terreno agricolo sul quale insisterà l'investimento?

**Risposta**

*Per quanto attiene all'ammissibilità degli interventi oggetto di quesito, si rimanda alla risposta data al precedente quesito n. 27. Il soggetto richiedente avrà cura di documentare, nell'apposita sezione "Adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari all'esercizio dell'attività e/o titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del programma di spesa" del progetto imprenditoriale, valide argomentazioni a supporto della conformità dell'intervento proposto sotto il profilo delle vigenti disposizioni urbanistiche, sanitarie e di edilizia privata applicabili. Le stesse valutazioni dovranno essere effettuate da un tecnico dotato di idonee competenze e qualificazioni professionali.*

*Quanto al titolo di disponibilità dell'immobile, il soggetto richiedente dovrà produrre idoneo titolo di disponibilità del suolo sul quale è prevista la realizzazione degli stessi interventi, in coerenza con quanto previsto dai punti 6.6 e 13.3 dell'Avviso.*

**Quesito n. 37.**

La quota di cofinanziamento privato è cumulabile col credito di imposta delle ZES per il Sud? Ove la somma con il contributo a fondo perduto insieme al credito di imposta non superi il 100% dell'investimento.

**Risposta**

*Si presume che il quesito sia mal formulato, riferendosi al cofinanziamento "privato". Ove, invece, si intendesse riferito al contributo pubblico, il cumulo è consentito.*



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO  
E COESIONE  
SICILIA



SICILIA 14-20

**Quesito n. 38.**

In caso di opere murarie bisogna già avere un contratto di locazione registrato: nel caso di due persone fisiche, con la società che si costituirà successivamente alla eventuale approvazione del Bando, come si registra un contratto se la società non esiste? In quanto la persona fisica registrando il contratto avrebbe delle spese di registrazione per tutta la durata prevista, pur essendo che il contratto sarà poi sottoscritto dalla società costituenda post approvazione del progetto.

**Risposta**

*In coerenza con quanto previsto dal punto 13.3 dell'Avviso, il titolo di disponibilità dell'immobile – ove già non disponibile all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – potrà essere prodotto preliminarmente alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento.*

*Il soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dal punto 6.6 dell'Avviso è comunque tenuto ad indicare all'interno della domanda di accesso alle agevolazioni le coordinate catastali dell'immobile presso cui intende realizzare il proprio programma di spesa e la sua disponibilità dovrà essere comprovata da idonea attestazione rilasciata, anche in forma di scrittura privata, dal titolare del titolo giuridico di possesso dello stesso immobile, da cui si evinca esplicitamente la volontà o la possibilità di concederlo in utilizzo o in proprietà al soggetto richiedente per l'attuazione del programma di spesa candidato alle agevolazioni.*

**Quesito n. 39.**

Nel caso di uno stabilimento balneare, che ha scadenza annua con rinnovo, come si può dimostrare il periodo di vincolo e stabilità del progetto (3 anni successivi alla fine di esso)?

**Risposta**

*In coerenza con quanto previsto dal punto 13.3.a) dell'Avviso il titolo di disponibilità dell'immobile nel quale si prevede di realizzare il programma di spesa candidato alle agevolazioni deve avere una durata almeno pari al periodo intercorrente tra la data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni e la presunta data di completamento del programma di investimenti, maggiorata di ulteriori tre anni.*

*Per quanto sopra, la fattispecie oggetto del presente quesito, in assenza della formalizzazione del rinnovo della concessione per una durata coerente con quanto prescritto dal punto 13.3.a) dell'Avviso, prefigura l'assenza di idonei requisiti per accedere alle agevolazioni dello stesso Avviso.*

**Quesito n. 40.**

Il sottoscritto Impiegato Comunale di un Comune della Provincia di Messina volendo partecipare, operando in qualità di rappresentante della costituenda società può accedere al contributo previsto dall'Avviso "FAre Impresa in Sicilia" per la realizzazione di un progetto imprenditoriale oppure il ruolo di impiegato comunale è incompatibile.

**Risposta**

*Il quesito non attiene alle previsioni d'Avviso bensì alla disciplina sulle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi nell'ambito dei contratti di pubblico impiego, Si rimanda, pertanto, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia ed in particolare agli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.*





Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



**Quesito n. 41.**

Si chiede se la spesa relativa alla realizzazione di un portale web per una travel agency si configuri come impianto tecnologico ex art. 7.1 lett. B dell'Avviso o, al contrario, come programma informatico connesso alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa ex art. 7.1 lett. C il cui costo deve essere inferiore al 15% dell'importo totale del programma di spesa.

**Risposta**

*Si conferma che i costi connessi con la progettazione, lo sviluppo e l'avviamento di un portale web ricadono nella tipologia di costi di cui al punto 7.1.c dell'Avviso e in quanto tali sono soggetti alla limitazione del 15% sull'importo totale del programma di spesa candidato alle agevolazioni.*

**Quesito n. 42.**

L'art. 8.3 del bando recita quanto segue: *“La quota di cofinanziamento dovrà essere adeguatamente comprovata dal soggetto richiedente mediante produzione di idonee documentazioni probatorie (estratti conto bancari, attestazioni bancarie o di intermediari finanziari rilasciate secondo lo schema di cui all'Allegato 8, ecc ) contestualmente alla istanza di concessione contributo”.*

L'interpretazione letterale del citato articolo ed in particolare l'uso del plurale (idonee documentazioni) nonché l'indicazione di un elenco (estratti conto bancari, attestazioni bancarie...) che termina con “ecc” , sembrerebbe far propendere che, al fine di dimostrare la quota di cofinanziamento, sia sufficiente la trasmissione dei soli estratti conto bancari (nel caso in cui si voglia ricorrere all'immissione di capitale proprio) e/o in alternativa dell'attestazione bancaria (nel caso in cui si voglia ricorrere al finanziamento bancario) .

Si chiede se la suddetta interpretazione è corretta o, in alternativa, se l'attestazione bancaria deve essere comunque prodotta dall'impresa proponente, pena la esclusione dal bando.

**Risposta**

*Si conferma che l'interpretazione data è corretta, ritenendosi comprovata la quota di cofinanziamento privato anche solo in presenza di uno dei mezzi di prova consentiti dall'art. 8.3 dell'Avviso e comunque intestati al soggetto richiedente. Si ricorda che la produzione degli atti in fase di domanda e le relative dichiarazioni sono rese ai sensi e sotto le condizioni di cui al DPR 445/2000 e, come tali, oggetto delle verifiche sulla loro veridicità.*

**Quesito n. 43.**

Quale data deve essere presa in considerazione al fine di stabilire la decorrenza dei 36 mesi previsti dall'art 5.1 lett. b.

**Risposta**

*Ad opportuno chiarimento di quanto già riportato nelle risposte di cui ai quesiti nrr. 10 e 16, il requisito di cui al punto 5.1.b) dell'Avviso deve intendersi riferito alla data di iscrizione dell'impresa nel Registro imprese, precisando come oltre alla suddetta condizione, il soggetto richiedente – iscritto da meno di 36 mesi al Registro delle imprese – deve risultare in stato di impresa “attiva” al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.*

IL DIRIGENTE

(dr. Giuseppe Giudice)

IL DIRIGENTE GENERALE

(dr. Carmelo Frittitta)